



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 20 del 02/05/2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, MODALITA' DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE, DEI VERDI PUBBLICI ATTREZZATI, CHIUSURA DEL FONTANELLO DI ACQUA ALTA QUALITA' DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Pieve a Nievole, 02/05/2020

Gilda Diolaiuti

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che stabilisce le misure da adottarsi per il contenimento della diffusione del contagio fino al 3.05.2020, cessando di produrre effetti i precedenti DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana nn. 26/2020, 35/2020 e 46/2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Sindaco:

- n. 11 del 12.03.2020 – chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dal 12 al 25 marzo 2020;
- n. 12 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico di parchi e verdi pubblici del territorio comunale dal 16 al 25 marzo 2020;
- n. 13 del 16.03.2020 – chiusura al pubblico del Fontanello di Acqua ad Alta Qualità di Piazzale Don Marino Mori dal 16 al 25 marzo 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 15 del 25.03.2020 con cui le misure di cui alla predette ordinanze 11, 12, 13 e 14 erano prorogate fino al 3.04.2020 compreso;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2.04.2020 con cui le misure di cui alla predette ordinanze 11, 12, 13 e 14 erano prorogate fino al 13.04.2020 compreso;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 18 del 14.04.2020 con cui le misure erano prorogate fino al 3.05.2020 compreso;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 19 del 27.04.2020 con cui veniva riaperto il mercato settimanale del sabato in Piazza XXVII Aprile esclusivamente per le attività non alimentari fino al 3.05.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che stabilisce le misure da adottarsi per il contenimento della diffusione del contagio dal 4.05.2020 al 17.05.2020 in sostituzione di quelle del Decreto del 10 aprile;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che è possibile rimodulare le misure precedentemente adottate con particolare riferimento al cimitero e ai parchi e giardini pubblici, che possono essere riaperti nel rispetto di opportune misure finalizzate ad evitare l'assembramento e a garantire il rispetto della distanza interpersonale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

per quanto espresso in premessa, **dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 compresi:**

1. il mercato settimanale del sabato in Piazza XXVII Aprile è limitato alle sole attività alimentari con le disposizioni di cui **all'allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

2. il Cimitero Comunale è aperto al pubblico con le disposizioni di cui all'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

3. i seguenti verdi pubblici comunali sono aperti al pubblico con le disposizioni di cui all'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza:

- 1. Via Togliatti "healthy and friendly"**
- 2. Via Empolese / Cantarelle**
- 3. Riani (Via De Amicis / Via Carducci)**

4. la chiusura al pubblico dei seguenti verdi pubblici del territorio comunale:

- 1. Via Ancona retro Palestra Fanciullacci**
- 2. La Colonna (Via Amendola / Via Gobetti)**
- 3. Via Milano (campo verde)**
- 4. Via Lazio**
- 5. Via Papa Giovanni XXIII**
- 6. Piazza della Costituzione (area giochi)**
- 7. Via Nova (Via F.lli Cervi);**

nonché di tutte le aree gioco per bambini presenti anche nei verdi pubblici di cui al punto 3;

5. la chiusura al pubblico del fontanello "Acqua di Alta qualità" in Piazzale Don Marino Mori;

- e fatto salvo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica;

RICORDA

- che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6.04.2020, è disposto l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

- che, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46 del 29.04.2020:

1. è consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - al responsabile della Ditte O.L.V. S.r.l. e Sintesi Soc. Coop. che svolgono i servizi cimiteriali
 - Gestori esterni dei verdi pubblici attrezzati;
 - Gestore servizio idrico Acque SpA;
 - ai destinatari attività commerciali ambulanti;
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole;
 - Prefettura di Pistoia, per opportuna conoscenza.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 20 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 02/05/2020 al 17/05/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267


Pieve a Nievole, 02/05/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello

Allegato 1 – disposizioni per il mercato settimanale di Piazza XXVII Aprile

- i **banchi** della categoria merceologica alimentare sono fissati in **numero di tre** (1 fisso e 2 alla spunta) su una superficie complessiva di area mercatale di circa 980 mq, da posizionarsi nelle ubicazioni individuate dall'elaborato grafico;
- al fine di impedire il formarsi di assembramenti e compromettere il mantenimento del distanziamento sociale, i singoli esercenti dovranno collocare opportune delimitazioni, mediante cassette mobili o altre forme di separazione, schematicamente rappresentate nell'allegato; i clienti dovranno essere serviti al massimo due per volta, su due file separate e distanziate di minimo m. 1,80 tra ogni cliente, e dovranno allontanarsi al termine dell'acquisto senza incrociare la fila in attesa; è onere degli esercenti controllare il rispetto di quanto sopra ed apporre opportuna segnaletica esplicativa che richiami anche l'obbligo del mantenimento della distanza di norma di m. 1,80;
- gli operatori siano muniti di mascherine e guanti e garantiscano comunque il mantenimento della distanza di sicurezza tra gli operatori stessi e tra loro e gli utenti; quest'ultima potrà essere assicurata mediante disposizione di una fila di cassette mobili o altri separatori, qualora l'operatore non disponga già di un banco di vendita di adeguata profondità o di pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela;
- ai clienti siano messi a disposizione soluzioni per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti normative.

Elaborato grafico:



Allegato 2 – disposizioni per il Cimitero Comunale

L'accesso al Cimitero di Via Cosimini avverrà solamente dall'ingresso di Via Cosimini presso il fioraio, mentre per il Cimitero di Via Toselli avverrà dal cancello sul piazzale di parcheggio.

I cancelli saranno tenuti aperti completamente (ambo le ante), suddivisi in un percorso di entrata e uscita, e presidiati nell'orario di apertura al pubblico da personale comunale, con il compito di controllare l'affollamento massimo contemporaneo che è stabilito in:

Cimitero di Via Cosimini 30 persone

Cimitero di Via Toselli 10 persone

Dal precedente conteggio sono esclusi gli operatori cimiteriali e dipendenti comunali.

In caso di completa capienza, non saranno ammessi ulteriori ingressi fino all'uscita di altri frequentatori, e la coda per l'accesso dovrà rispettare la distanza interpersonale di m. 1,80.

Si invitano i frequentatori a intrattenersi per il tempo strettamente necessario, al fine di consentire ad altri cittadini di accedere alle strutture, specialmente nei momenti di maggiore frequentazione.

Presso gli ingressi saranno a disposizione liquidi per la sanificazione delle mani.

E' stabilito il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì, giovedì, sabato 8.30 – 14.00

Martedì e venerdì 13.30 – 19.00

Domenica 9.30 – 12.00 e 16.30 – 19.00

Mercoledì chiuso

Il servizio di custodia del cimitero dovrà provvedere alla frequente sanificazione di maniglie, corrimani, innaffiatori e servizi igienici, oltre alla vigilanza sul rispetto della distanza interpersonale e sull'utilizzo delle mascherine.

In caso di funerali, che saranno svolti nel rispetto delle misure indicate nel DPCM del 26.04.2020, l'accesso al pubblico nel cimitero in cui si svolge l'operazione è sospeso per tutta la durata della cerimonia.

Le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata (marmisti ecc.) sono consentite solamente nelle fasce orarie suddette e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili all'attività.

Allegato 3 – Disposizioni per i giardini pubblici

I verdi pubblici comunali indicati nell’Ordinanza sono aperti al pubblico con le disposizioni che seguono. Nei periodi di apertura, l’accesso a ciascuna area è possibile da un solo ingresso e con l’affollamento massimo contemporaneo indicato nella tabella seguente.

n.	Area verde	Accesso da	Affollamento massimo contemporaneo (persone)	Orario di apertura
1	Via Togliatti zona 167 “Healthy and Friendly”	Via Togliatti (sud)	15	lunedì chiuso da martedì a domenica aperto 13.30 – 19.00
2	Empolese	Traversa Via Cantarelle (parcheggio)	12	lunedì chiuso da martedì a domenica aperto 13.30 – 19.00
3	Riani	Via Carducci	20	lunedì chiuso da martedì a domenica aperto 13.30 – 19.00

L’affollamento è calcolato nella misura di circa 200 mq/persona, considerando l’area complessiva del giardino al lordo di eventuali attrezzature e giochi che comunque resteranno chiusi.

L’attività di controllo sull’affollamento sarà eseguito da personale comunale. In caso di completa capienza, non saranno ammessi ulteriori ingressi fino all’uscita di altri frequentatori, e la coda per l’accesso dovrà rispettare la distanza interpersonale di m. 1,80.

Dal precedente conteggio è escluso il personale comunale addetto alla sorveglianza.

Le aree gioco per bambini all’interno dei verdi sono chiuse, come disposto dall’art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM del 26.04.2020, come pure le attrezzature per attività fisica / fitness.

I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze.

In caso di maltempo, i giardini resteranno chiusi.

Sono ammesse, sempre nel rispetto delle distanze e del dimensionamento dei giardini, attività fisiche individuali, passeggio, utilizzo della bicicletta nella pista ciclabile ove presente.

Non sono ammessi assembramenti e comunque non più di due persone insieme, alla distanza di sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi.

In ciascuna panchina (incluse quelle tipo “pic-nic” a due fronti) può sedersi una sola persona, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi.